



Ordinanza n. 195 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato

decisione del 12 agosto 2020, deposito del 13 agosto 2020

comunicato stampa del 12 agosto 2020

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 7 del 2020

parole chiave:

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE – LEGITTIMAZIONE DEL COMITATO
PROMOTORE DEL REFERENDUM – LEGGI COSTITUZIONALI –
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI – INDIZIONE DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE – CONCENTRAZIONE DELLE
CONSULTAZIONI ELETTORALI

oggetto del conflitto:

- Art. 1-*bis*, comma 3, del [decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26](#), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59, nonché [decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020](#) in ragione dell'abbinamento, nelle date del 20 e 21 settembre 2020, della votazione per il *referendum* sul testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» a quella per le elezioni suppletive, regionali e amministrative

parametri del conflitto:

- violazione degli artt. 1 e 138 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Tra i quattro conflitti di attribuzione affrontati dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 12 agosto 2020, vi è anche quello sollevato, con ricorso n. 7 del 2020, dal Comitato promotore della consultazione referendaria sul testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Presidente della Repubblica e del Governo ed avente ad oggetto l'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020. Con la prima disposizione, il Governo ha previsto che **alle**

elezioni politiche suppletive, alle elezioni regionali e amministrative rinviate a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al *referendum* costituzionale, si applichi il principio di concentrazione delle consultazioni elettorali, di cui all'art. 7 del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#) (c.d. *election day*); in ottemperanza a tale previsione normativa, il d.P.R. del 17 luglio ha disposto, per le date del **20 e 21 settembre 2020**, l'abbinamento della votazione sul *referendum* relativo al suddetto testo di legge costituzionale con le elezioni suppletive, regionali e amministrative.

Il ricorrente asserisce che l'applicazione del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali anche al *referendum* costituzionale **violerebbe le prerogative del corpo elettorale di cui il Comitato ricorrente sarebbe rappresentante**, determinando, di riflesso, anche una lesione delle attribuzioni costituzionalmente assegnate e garantite allo stesso Comitato dagli **artt. 1 e 138 della Costituzione**.

La Corte, in sede di delibazione preliminare in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della [legge n. 87 del 1953](#), **dichiara il conflitto inammissibile**.

Il giudice dei conflitti ricorda, infatti, che, se è vero che la sua giurisprudenza ha più volte riconosciuto la legittimazione attiva del Comitato promotore del *referendum* nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tale riconoscimento è sempre stato confinato alla tutela delle proprie prerogative costituzionalmente rilevanti nell'ambito della procedura referendaria. **La legittimazione del Comitato, dunque, non si estende al punto da poter contestare, fuori da casi eccezionali, la scelta governativa, ampiamente discrezionale, della data in cui fissare lo svolgimento delle operazioni referendarie all'interno del periodo prestabilito dall'art. 34, primo comma, della [legge n. 352 del 1970](#), né può permettere al Comitato di ritenersi titolare di una funzione costituzionale «di generale tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell'intero corpo elettorale».**

Nel caso di specie, le **straordinarie ed eccezionali esigenze di tutela sanitaria imposte dal diffondersi dell'epidemia da COVID-19** avevano portato il Governo dapprima, a rinviare, in deroga all'intervallo temporale indicato dalla legge n. 352 del 1970 (ampliato fino a 240 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso), la consultazione referendaria, con l'art. 81 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#); in un secondo momento, a dettare, con l'impugnato art. 1-*bis* del [decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26](#), alcune modalità di svolgimento delle procedure elettorali in deroga alla legislazione vigente, tra le quali l'applicazione del principio di concentrazione delle scadenze elettorali anche al *referendum* costituzionale.

Secondo la Corte, a fronte delle eccezionali esigenze legate all'epidemia da COVID-19 che avevano giustificato la scelta del Governo, **il ricorrente, ai fini del superamento dell'esame preliminare di ammissibilità, avrebbe dovuto addurre circostanze altrettanto eccezionali**, in ragione delle quali poter dimostrare che l'accorpamento incide sul diritto all'effettuazione del voto referendario e sul suo esercizio. Ciò che, nel caso di specie, non accade, dal momento che, secondo la Corte, l'abbinamento del *referendum* con le elezioni suppletive, regionali e amministrative non pregiudica, in quanto tale, lo svolgimento del voto referendario, né per il sovrapporsi di diverse campagne elettorali, né per la possibile maggiore affluenza alle urne nelle Regioni e nei Comuni ove si tengono elezioni, considerato anche che, per il *referendum* costituzionale, non è previsto un *quorum* strutturale.

Per queste ragioni, conclude la Corte, deve ritenersi che **«la parte ricorrente ha agito al di fuori delle proprie attribuzioni costituzionali in relazione alle modalità di svolgimento del procedimento referendario»**, con conseguente declaratoria di inammissibilità del conflitto da essa sollevato.

Lorenzo Madau